

22 Bevande, liquidi alcolici e aceti

Note

1. Questo capitolo non comprende:
 - a) i prodotti di questo capitolo (diversi da quelli della voce 2209) preparati per fini culinari e resi così impropri al consumo come bevande (generalmente voce 2103);
 - b) l'acqua di mare (voce 2501);
 - c) le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza (voce 2853);
 - d) le soluzioni acquose contenenti, in peso, più di 10 % di acido acetico (voce 2915);
 - e) i medicinali delle voci 3003 o 3004;
 - f) i prodotti per profumeria o per toeletta (capitolo 33).
2. Ai fini di questo capitolo e dei capitoli 20 e 21, il «titolo alcolometrico volumico» è determinato alla temperatura di 20 °C.
3. Ai sensi della voce 2202, per «bevande non alcoliche» si intendono le bevande il cui titolo alcolometrico volumico non eccede 0,5 % vol. Le bevande alcoliche sono da classificare, secondo il caso, nelle voci da 2203 a 2206 oppure nella voce 2208.

Nota di sottovoce

1. Ai sensi della sottovoce 2204.10, per «vino spumante» si intende il vino che, conservato in recipienti chiusi ad una temperatura di 20 °C, presenta una sovrappressione uguale o superiore a 3 bar.

Nota svizzera

1. Per la classificazione delle bevande alcoliche nella voce 2204 fa stato il tenore alcolico complessivo. Esso è dato dalla somma dell'alcole effettivamente presente e dallo zucchero non fermentato convertibile in alcole.